



**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**

## **AVVISO PUBBLICO**

**Misura 2.48**

**Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura**

**Art. 48, par. 1, lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014**

**PO FEAMP**

**ITALIA 2014 | 2020**



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

### VISTI

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- la Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l'altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n.1303/2013;
- l'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione);
- il piano finanziario di cui al suddetto "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", che prevede per la Regione Lazio uno stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro 5.532.166,00 di quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione;
- le Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione Parte A – Generali;
- le Disposizioni Attuative di Misura Parte B - Specifiche Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze - Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura Art. 48, par. 1, lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014;



**UNIONE EUROPEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

- le Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Lazio – versione 2, approvate con determinazione n. G13271 del 29 settembre 2017;

**TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:**

**1. AMMINISTRAZIONE:**

REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE  
CACCIA E PESCA – Via del Serafico 107 – 00142 ROMA

**2. OGGETTO DEL BANDO E DESCRIZIONE DELLA MISURA**

La misura 2.48, per il paragrafo dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplato dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a ridurre l'impatto negativo dell'acquacoltura sull'ambiente e le acque, in linea con l'obiettivo tematico di tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse previsto tra gli obiettivi tematici della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6).

Considerando che il consistente consumo energetico dei processi produttivi richiede il ricorso a energie alternative quali quelle rinnovabili o quelle derivanti dai processi di produzione, la Misura intende sostenere gli interventi che aumentino l'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

**3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

La misura si applica all'intero territorio della regione Lazio fatti salvi i vincoli di legge.

In particolare dovranno essere escluse le zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Ai sensi del par. 5 dell'art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

**4. INTERVENTI AMMISSIBILI**

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- l'aumento dell'efficienza energetica;
- la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V<sup>^</sup> categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura e gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quanto tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura. Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli per piscicoltura, avannotterie, per acquacoltura estensiva del tipo molluschicoltura.

**5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

**5.1 Soggetti ammissibili a cofinanziamento**

Imprese acquicole.

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dal certificato di iscrizione dovrà essere possibile desumere quale attività primaria o secondaria l'acquacoltura.



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

Saranno considerate imprese che fanno il primo ingresso nel settore dell'acquacoltura quelle che al momento della presentazione della domanda di sostegno non hanno ancora emesso fattura di vendita di prodotto.

### 5.2 Criteri generali di ammissibilità

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- applicazione del CCNL di riferimento, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- non rientrare nei casi di esclusione disciplinati dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 in base al quale sono esclusi dal contributo al FEAMP le imprese:
  - che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
  - nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
  - che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici;
  - che non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto;
  - nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
  - i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

### 5.3 Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente

Il soggetto richiedente non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo). Pertanto una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato, stabilito ai sensi dell'art. 10 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 508/2014, se:

- ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

- ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento;
- è stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Gli operatori che presentano una domanda di sostegno nell'ambito del presente bando forniscono una dichiarazione attestante che essi rispettano i criteri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP. La veridicità di tale dichiarazione è accertata in fase istruttoria in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art. 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

Il beneficiario del contributo continuerà a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che sarà eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.

### 5.4 Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

L'operazione proposta per poter essere finanziata deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi del P.O. FEAMP 2014/2020.

Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore:

- viene presentato un piano aziendale;
- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi.

Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole devono essere coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013).

L'intervento non deve produrre una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non deve pregiudicare lo stato di conservazione degli stessi.

Nel progetto, come stabilito al paragrafo 3.4.1 del PO FEAMP 2014/202, il beneficiario deve descrivere il livello di coerenza e complementarietà tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell'UE.

Non saranno ammissibili operazioni che, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione, avranno ricevuto un punteggio inferiore ad 1 da raggiungere con almeno due criteri.

Per il progetto presentato e/o per i singoli costi specifici il beneficiario non deve aver ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale.

### 1. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione di seguito descritti:

- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- investimenti per l'installazione di impianti multitrofici integrati;
- investimenti per l'installazione di sistemi a ricircolo;
- sperimentazione di nuove tecnologie di allevamento off-shore e di sistemi di gestione e rilevamento open-sea;
- implementazione di metodi di produzione integrata;
- opere murarie ed impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- conversione di allevamenti in policoltura;
- investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V<sup>a</sup> categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura e gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quanto tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Le spese generali fanno riferimento a:

- garanzia fideiussoria per l'erogazione dell'anticipo;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale;
- informazione e pubblicità obbligatoria sull'intervento finanziato dal PO FEAMP 2014-2020;
- progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e collaudo di opere, impianti e linee di lavorazione, nella percentuale massima del 7% ridotta al 3% della spesa ammessa per i macchinari e le attrezzature, al netto delle spese generali. Ai fini della verifica sulla congruità di tali costi è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Qualora gli importi dei tre preventivi siano superiori alle percentuali suddette, la spesa ammissibile sarà comunque ricondotta ad esse;
- consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione. Per tali attività può essere riconosciuta una percentuale massima del 2% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali. Ai fini della verifica sulla congruità di tali costi è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Qualora gli importi dei tre



## UNIONE EUROPEA

preventivi siano superiori alla percentuale suddetta, la spesa ammissibile sarà comunque ricondotta ad essa.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.

## 2. SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi del par. 3 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, Il sostegno non è concesso per l’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- specie acquicole per allevamento di Organismi Geneticamente Modificati;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;

## REPUBBLICA ITALIANA



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n.50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Sono considerate ammissibili al finanziamento del FEAMP le spese sostenute a decorrere dal 01/01/2015, al contempo, come recita l'art. 65 Reg (UE) 1303/2013 paragrafo 6, non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Pertanto:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature, l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto);
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte.





UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

### 3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente avviso pubblico stanziava un importo di euro 222.927,00.

L'investimento massimo ammissibile è pari a 145.000,00 mentre l'investimento minimo ammissibile è pari a 20.000 euro.

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano le riduzioni di 20 punti percentuali dell'intensità dell'aiuto pubblico per interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI.

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione di sostegno.

### 4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA MISURA

#### 9.1 Documentazione generale

- a) Domanda di sostegno con le necessarie dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 formulata secondo il modello allegato 1;
- b) Relazione tecnica dettagliata del progetto sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale, redatta secondo i seguenti contenuti minimi (allegato 2):
  - obiettivi e programma dell'intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività svolta e ambito tematico, qualifica del personale utilizzato, ricadute attese dell'innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico dell'impresa;
  - ricadute attese in relazione alle finalità della Misura 2.48 lett. k);
  - specificazione di requisiti necessari per la valutazione:
    - indicare se il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo, è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI), è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, si avvale della collaborazioni di coadiuvanti (impresa familiare);
    - indicare se l'operazione prevede l'integrazione con forme di autoproduzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili,
    - indicare se l'operazione prevede la connessione dell'impianto ad una smart grid;
    - indicare se l'operazione prevede interventi volti all'aumento dell'efficienza energetica dell'impianto;
    - indicare se il progetto è esecutivo ovvero provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie;
    - indicare se l'operazione prevede la sostituzione di motori elettrici con motori di classe IE3 e IE2 (Regolamenti IEC 60034-2-1)



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

- indicazione delle situazioni giuridiche che presiedono alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle modalità di acquisizione del loro possesso, qualora in itinere con particolare riferimento ai titoli concessori;
  - documentazione fotografica dell'area interessata, nonché delle strutture oggetto dell'intervento, riportante il dettaglio delle parti da adeguare o da sostituire;
  - descrizione delle prospettive di mercato attese;
  - esposizione della fattibilità dell'intervento, opportunamente documentata, con riferimento ad analisi di prefattibilità ambientale, informazioni statistiche recenti, eventuali indagini topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, verifica della sussistenza di eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati, analisi di mercato;
  - cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto nel rispetto dei termini previsti dal presente bando;
  - quadro economico degli interventi;
  - computo metrico estimativo delle opere redatto in base al prezzario regionale vigente alla data di presentazione della domanda. Per tutte le voci di costo non comprese nel prezzario, la congruità dei prezzi unitari esposti dovrà essere dimostrata mediante analisi dei costi in conformità alla vigente normativa, sottoscritta dallo stesso progettista;
- c) elaborati grafici (situazione ex ante ed ex post) costituiti da planimetria, prospetti, sezioni, dettaglio di particolari costruttivi, in caso di ristrutturazione di immobili produttivi;
- d) layout dei macchinari e delle attrezzature, redatto in modo da distinguere la situazione preesistente all'intervento da quella da conseguire attraverso esso, in caso di acquisizione di essi;
- e) ai fini della verifica della congruità dei costi per ogni servizio, macchinario e attrezzatura nuovi di fabbrica è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. I preventivi devono contenere, chiaramente leggibile, il nominativo (nome e cognome) del sottoscrittore dell'offerta commerciale, oltre alle seguenti informazioni: data ed estremi dell'offerta, la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario ed il costo complessivo. E' ammessa la presentazione di un minor numero di preventivi esclusivamente in relazione a beni o servizi proposti sul mercato da meno di tre offerenti, ovvero qualora si tratti di operare innesti su impianti o attrezzature preesistenti; non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono comunque esclusi i preventivi presentati da soggetti per i quali le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- f) dichiarazione di congruità dei costi resa secondo il modello di cui all'allegato 3;
- g) copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione o attive da meno di due anni;



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

- h) dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 conformemente all'allegato 4, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale (da produrre anche se negativa per taluno dei punti sottoelencati), attestante l'elenco delle autorizzazioni, nulla osta, licenze, valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazioni ambientali di altro tenore ed altri titoli abilitativi rilasciati da Pubbliche amministrazioni necessari ai fini della realizzazione dell'intervento; essi, ove necessari, devono essere comunque prodotti entro il termine stabilito per l'Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni.
- i) autorizzazioni, nulla osta, licenze, valutazioni ambientali ed altri titoli abilitativi rilasciati da Pubbliche amministrazioni necessari ai fini della realizzazione dell'intervento già perfezionati, ovvero relative richieste, qualora il rilascio delle stesse sia in itinere all'atto della presentazione della domanda di sostegno; si precisa che ai sensi dell'art. 59 comma 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare ed al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio posti ad una distanza superiori ad 1 km dalla costa, deve essere rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie;
- j) in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno, secondo il modello allegato 5, a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli estremi all'ADA;
- k) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 secondo il modello allegato 6;
- l) titoli di disponibilità (terreni, strutture e concessioni), debitamente registrati, da cui si evinca la disponibilità per almeno 7 anni. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data di presentazione della domanda; ove l'immobile o l'impianto siano di proprietà di terzi, dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma del proprietario di esso, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli resa secondo il modello allegato 7;
- m) gli operatori che presentano una domanda di sostegno nell'ambito del presente bando forniscono inoltre una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che essi rispettano i criteri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP e del FEAMP (allegato 8). La veridicità di tale dichiarazione è accertata in fase istruttoria in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art. 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili;
- n) in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere inoltre presentata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, dove si attesta che i dati riportati in tutti gli elaborati presentati (tecnici, economico-finanziari ed altro) a sostegno della fattibilità ed esecutività del progetto corrispondono alla reale situazione di fatto dell'impresa e allo sviluppo imprenditoriale della stessa che si tende ad ottenere con gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale presentata (allegato 9).
- o) scheda di autovalutazione secondo il modello allegato 10;
- p) preventivi e documenti di spesa relativi alle spese eventualmente già sostenute per operazioni non ancora completate.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

### **9.2 Ulteriore Documentazione per richiedente in forma societaria**

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno.

### **9.3 Ulteriore Documentazione per imprese che fanno il loro primo ingresso nel settore acquacoltura**

Le imprese acquicole che fanno il primo ingresso nel settore dell'acquacoltura al momento della presentazione della domanda di sostegno devono inoltre presentare:

- piano aziendale redatto secondo il modello allegato A;
- relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- per investimenti superiori a 50.000 euro, studio di fattibilità compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi.

## **5. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole certificate;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

Infine il beneficiario dovrà realizzare le opere, acquistare le dotazioni e i servizi nonché provvedere ad effettuare i pagamenti e la rendicontazione delle spese alla Regione nei tempi stabiliti nel presente bando e nell'atto di concessione in modo tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi della Misura sia in termini di target che di obiettivi di spesa; ove il superamento di tali tempi comporti decurtazioni al piano finanziario regionale da parte dell'AdG a causa del mancato raggiungimento dei target finanziari e fisici di cui al Reg. (UE) n. 215/2014 e al Reg. (UE) n. 1303/2013 tali decurtazioni saranno proporzionalmente applicate ai progetti non conclusi nei tempi previsti.

### 6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo PEC entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Area Decentrata Agricoltura di Frosinone	<a href="mailto:adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it">adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it</a>
Area Decentrata Agricoltura di Latina	<a href="mailto:adalatina@regione.lazio.legalmail.it">adalatina@regione.lazio.legalmail.it</a>
Area Decentrata Agricoltura di Rieti	<a href="mailto:adarieti@regione.lazio.legalmail.it">adarieti@regione.lazio.legalmail.it</a>
Area Decentrata Agricoltura di Roma	<a href="mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it">adaroma@regione.lazio.legalmail.it</a>
Area Decentrata Agricoltura di Viterbo	<a href="mailto:adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it">adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it</a>

Ove il termine dovesse scadere in un giorno festivo sarà automaticamente prorogato al giorno seguente non festivo.

La domanda di sostegno, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura: “**PO FEAMP 2014/2020 - Domanda di sostegno - Misura: 2.48 lett. k)**”.

I documenti devono essere firmati e scansionati o firmati digitalmente e allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata in formato pdf.

### 7. INTEGRAZIONI O VARIAZIONI PRESENTATE SPONTANEAMENTE DAL BENEFICIARIO

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente all'ADA competente eventuali variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Tali variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati riguardanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente; al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Successivamente alla concessione e accettazione del sostegno da parte del beneficiario, conseguenti alla pubblicazione della graduatoria definitiva, non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza.

### 8. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE (DELEGHE)

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono: l'atto di conferimento in forma scritta da parte dell'organo delegante; la sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve contenere:

- dati anagrafici del delegante, nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà esibire un proprio documento di identità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.

Tutti i dati personali e sensibili contenuti nella delega devono essere trattati ai sensi della vigente normativa che disciplina la tutela della privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali - emanato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che razionalizza, semplifica e coordina in un "Testo Unico" le precedenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali).

### 9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di ricevimento della domanda. Il Dirigente dell'ADA competente procede all'assegnazione al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

I termini per la chiusura dei procedimenti sono stabiliti in 60 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.

Per ogni domanda presentata viene costituito un fascicolo contenente:

- la domanda di sostegno e la documentazione allegata;
- la check-list che descrive sinteticamente i principali controlli effettuati sulla domanda, firmata dal responsabile delle diverse fasi del procedimento medesimo;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- le eventuali domande di variante, rinuncia, ecc.

Il fascicolo deve essere identificabile attraverso almeno i seguenti elementi:

- Codice Unico Identificativo;
- codice unico di progetto (CUP);
- nominativo e P.IVA/ C.F. del richiedente;
- misura del Programma Operativo del FEAMP a cui si riferisce la domanda.

Il responsabile del procedimento garantisce la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati per almeno dieci anni dalla data di chiusura del Programma Operativo FEAMP. L'archivio deve essere ordinato per singola misura/operazione. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della misura/operazione corrispondente e devono essere resi facilmente disponibili ai soggetti deputati ai controlli.

La documentazione in originale prodotta, trasmessa o ricevuta in formato digitale è conservata nel sistema regionale informatizzato PROSA. In tal caso il Responsabile del procedimento avrà cura di



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

conservare gli estremi di riferimento dei documenti digitali al fine di agevolare la ricerca sul sistema informativo.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIPA.

### 10. AMMISSIBILITÀ

Attraverso tale controllo viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al capitolo 5. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

L'ADA competente procede all'individuazione del Responsabile del procedimento ed alla comunicazione dell'avvio del procedimento. Nella fase istruttoria di ammissibilità della domanda si procede alla verifica di:

- tempi di presentazione della domanda;
- modalità di presentazione;
- completezza dei dati riportati in domanda e sua sottoscrizione;
- completezza della documentazione presentata;
- conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci, procede all'archiviazione dell'istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
- rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore.

Il responsabile del procedimento, compilata la check-list di controllo, procede alla definizione del verbale riportante le determinazioni relative alla completezza dell'istanza.

L'ADA inoltre provvede:

- all'acquisizione della documentazione obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.);
- utilizzando apposite schede di valutazione, ad espletare la fase di selezione delle domande tramite l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- a richiedere eventualmente integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, sospendendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento o soggetto incaricato.

Non saranno considerate ammissibili le domande di sostegno che:

- non rispettano i requisiti di ammissibilità di cui al capitolo 5 del presente bando;
- inviate in difformità a quanto previsto dal capitolo 11 "modalità e termini di presentazione della domanda" del presente bando.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno devono essere verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

### 11. VALUTAZIONE

La fase di valutazione delle domande prevede l'assegnazione di un punteggio, attribuito coerentemente a quanto previsto dai "criteri di selezione" approvati dal Comitato di sorveglianza (allegato 11), utile alla formulazione di una graduatoria "definitiva". Al richiedente saranno



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

riconosciuti i requisiti di priorità e i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno e attribuiti nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa, a seguito di verifica ed eventuale modifica. Pertanto i punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, compilando la scheda di autovalutazione, fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente. In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione, maggiorate degli interessi legali.

Per i progetti non ammissibili o per quelli che hanno ricevuto una valutazione inferiore a quella prospettata dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno, l'ADA competente comunica al richiedente l'esito della valutazione. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il richiedente può fare richiesta di riesame inerente il punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l'esclusione dal sostegno all'ADA competente. Il Responsabile Incaricato dell'ADA valuta gli esiti dell'istruttoria alla luce delle osservazioni e/o degli elementi integrativi prodotti dal richiedente.

Le risultanze dell'attività di valutazione, compresi i casi di riesame, con le motivazioni del loro mancato accoglimento o del loro accoglimento, vengono comunicate alla Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca – Servizio Applicazione del Fondo Europeo degli Affari Marittimi e della Pesca entro 10 giorni dalla conclusione delle valutazioni.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

### 12. GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Servizio per l'Applicazione del FEAMP, tenuto conto delle risultanze delle attività di valutazione e dei conseguenti elenchi, formulati per operazione e per bando pubblico, procede alla stesura della graduatoria regionale definitiva contenente l'elenco delle domande ammissibili ed il relativo punteggio, spesa ammessa e contributo concesso nonché di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, quelle escluse con la relativa esplicitazione delle motivazioni e lo sottopone all'approvazione del Direttore regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca.

La graduatoria, approvata con provvedimento direttoriale, viene pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale.

La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo, così come meglio dettagliato al paragrafo dedicato.

### 13. ATTI DI CONCESSIONE

Gli atti di concessione del sostegno in favore dei beneficiari sono emessi dalle ADA entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva regionale.

I suddetti provvedimenti riportano, ove pertinente, le seguenti informazioni:

- premesse normative;





## UNIONE EUROPEA

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazionale;
- impegni a carico del beneficiario.

L'Atto di concessione viene notificato al soggetto beneficiario interessato che lo restituisce all'ADA competente controfirmato per accettazione. Il Responsabile del procedimento provvede, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, art. 26 comma 2, all'inserimento dell'Atto di concessione nel sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

Nell'atto di concessione:

- i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno diventano impegni del beneficiario e devono essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.
- le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione maggiorate degli interessi legali.

## 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

- e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell’assegno emesso dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. E’ necessario che gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere definite negli avvisi e nei bandi nel rispetto della normativa vigente e saranno utilizzabili dai beneficiari esclusivamente per le operazioni riferite agli stessi bandi e avvisi.

### **15. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Attraverso la presentazione di domande di pagamento il beneficiario può richiedere l’erogazione di:

- anticipo;
- acconti per stato avanzamento lavori;
- saldo.

Tutte le domande di pagamento dovranno essere inviate alle ADA territorialmente competenti a mezzo posta elettronica certificata.

#### **15.1 Trattamento delle domande di pagamento**

L’erogazione dei contributi prevede la presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario all’ADA competente. I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo.

Le domande volte ad ottenere l’erogazione dei contributi dovranno essere formulate su appositi modelli predisposti dall’Amministrazione, presentate secondo le modalità previste entro i tempi stabiliti nel bando e/o nell’Atto di concessione.

Ai fini dell’accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all’accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nell’Avviso pubblico e/o nell’Atto di Concessione.

#### **15.2 Richiesta di anticipo di progetto**

L’anticipo del contributo sarà erogato previa richiesta scritta del beneficiario indicante le coordinate per il pagamento (modello allegato 12). L’anticipo massimo erogabile è pari al 40% del contributo concesso subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell’anticipo rilasciata da un istituto bancario o prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348 sulla base del modello definito dal RAdG. La garanzia dovrà avere validità corrispondente alla durata dell’operazione con rinnovo automatico semestrale sino a quando la Regione Lazio non ne autorizzi lo svincolo.



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

La richiesta di anticipo potrà essere presentata nell'arco temporale compreso tra l'emissione del provvedimento di concessione ed i 90 giorni precedenti alla conclusione del cronoprogramma fissato nel provvedimento stesso e comunque dopo l'avvio dei lavori.

Gli anticipi di progetto sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati nei termini stabiliti nell'Avviso pubblico e/o nell'atto di concessione.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Il Responsabile del procedimento dell'ADA competente provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata ed accerta la validità della garanzia fideiussoria che avrà cura di conservare nel fascicolo; in particolare la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la Garanzia.

Ad esito positivo del controllo il Responsabile del Procedimento dell'ADA elabora, nel Sistema Informativo, il relativo atto di liquidazione. L'Atto è sottoposto al controllo del Funzionario Revisore il quale ne accerta la regolarità dandone evidenza con l'apposizione del proprio visto. Gli elenchi di liquidazione e gli atti di liquidazione sono sottoposti alla firma del Dirigente dell'ADA che li inoltra al Servizio per l'Applicazione del FEAMP della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca corredati della copia conforme della garanzia fideiussoria. Successivamente, il Responsabile dei flussi finanziari, sulla base dell'atto di liquidazione firmato e datato, predispone la richiesta di mandato di pagamento relativo all'anticipo richiesto.

La struttura responsabile dei pagamenti al beneficiario provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento al beneficiario. In caso di esito negativo della verifica provvede a darne comunicazione al RAdG.

### **15.3 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)**

L'acconto del contributo sarà erogato previa richiesta scritta del beneficiario, presentata coerentemente al modello allegato 13 al presente Avviso Pubblico. La richiesta potrà essere presentata fino a 90 giorni dalla conclusione del cronoprogramma fissato nel provvedimento di concessione.

Per gli investimenti per i quali l'anticipo non è stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto:

- all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione (primo caso);
- all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione al netto dell'anticipo erogato (secondo caso).

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento SAL deve almeno produrre la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 - Misura \_\_\_ - C.U.P. \_\_\_\_" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto \_\_\_" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola \_\_\_\_". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.

La domanda di sostegno, dopo essere stata protocollata, è oggetto del controllo di I livello.

Acquisiti gli esiti dei controlli di I° livello che possono includere anche i controlli in loco, il Responsabile di Procedimento dell'ADA competente, avvalendosi anche del Sistema di Gestione e Controllo, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità. In caso di esito positivo del controllo, il Responsabile di Procedimento provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante, o al calcolo del premio, con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione del rateo.

### 15.4 Richiesta saldo

Il saldo del contributo sarà erogato previa richiesta scritta del beneficiario, presentata coerentemente al modello allegato 13 al presente avviso pubblico. La richiesta dovrà essere presentata entro i 20 giorni successivi alla conclusione del cronoprogramma fissato nel provvedimento di concessione. La liquidazione del saldo avverrà in ogni caso successivamente all'espletamento dei controlli. La liquidazione del saldo è comunque subordinata all'entrata in funzione del progetto/opere oggetto del contributo.

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione del saldo, redatta secondo il modello allegato;
- relazione tecnica finale descrittiva dell'intervento effettuato sottoscritta da tecnico abilitato ed iscritto ad idoneo albo professionale, recante in particolare informazioni in merito alla data finale dell'investimento, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato, al possesso di tutta la documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle autorizzazioni previste;



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

- computo metrico a consuntivo sottoscritto da un tecnico abilitato ed iscritto ad idoneo albo professionale;
- quadro economico finale con indicazione dei documenti giustificativi delle spese e dei relativi estremi, dei fornitori, e indicazione, per ogni fattura, della modalità di pagamento della relativa movimentazione bancaria e della data del pagamento;
- elaborati grafici riportanti le opere realizzate, documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento;
- dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura \_\_\_ - C.U.P.\_\_\_\_\_" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto \_\_\_" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola \_\_\_\_". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo l'ADA competente sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

## 16. CONTROLLI

I controlli vertono sulla verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sull'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa nonché sull'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni.

La modalità di controllo delle operazioni finanziate a valere sulla misura oggetto del presente bando sono dettagliate nelle "Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Lazio" pubblicato sul sito della Regione.

## 17. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI

A pena di decadenza dal contributo, il beneficiario deve comunicare all'Area Decentrata competente l'avvenuto inizio dei lavori entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

L'avvio dei lavori deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme all'allegato 14 sottoscritta dal richiedente e trasmessa all'Amministrazione a mezzo pec. Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31/07/2019. I termini suddetti comprendono il



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

completamento fisico delle opere, investimenti e/o acquisti preventivati e l'esecuzione dei relativi pagamenti e acquisti nonché l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività.

La domanda di saldo e la relativa documentazione dovranno essere prodotte entro venti giorni dalla scadenza del predetto termine.

### **18. VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Con riferimento alla singola operazione finanziata sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'Area Decentrata competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla presentazione.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, già definiti nel paragrafo inerente a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione" di cui al documento "DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELL'ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE LAZIO".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura, non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori (ove presente), d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. È comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata all'Ufficio istruttore competente.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

### 19. PROROGHE

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'ufficio istruttore dell'Area Decentrata Agricoltura competente. Quest'ultimo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ADA competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo di PEC, la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Si evidenzia che può essere concessa una sola proroga, per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi, e che la concessione della proroga comporta la decurtazione del contributo concesso per un importo proporzionale alla decurtazione applicabile dall'AdG al piano finanziario regionale in conseguenza del mancato raggiungimento dei target finanziari e fisici di cui al Reg. (UE) n. 215/2014 e al Reg. (UE) n. 1303/2013 derivante dal ritardo nella realizzazione degli interventi approvati.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa,



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'ufficio istruttore dell'ADA competente. Quest'ultimo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ADA competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi. Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informatico.

### 20. DECADENZA DAL SOSTEGNO

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire a seguito di rinuncia del beneficiario o per iniziativa dell'ADA territoriale che la può rilevare in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco effettuati anche da altri soggetti preposti ai controlli.

La valutazione delle condizioni di decadenza e le relative motivazioni sono comunicate dall'ADA al beneficiario per le controdeduzioni del caso.

Ove, a seguito dell'esame delle controdeduzioni, l'ADA confermi le motivazioni di decadenza trasmette la proposta di decadenza alla Direzione Regionale Agricoltura Caccia e Pesca – Servizio Applicazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca per l'adozione del provvedimento definitivo.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

### 21. STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dall'O.I. in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore". Il documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014/2020 stabilisce le ipotesi per le quali può essere provata la causa di forza maggiore:

#### 1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata,





## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

### 2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

- a) mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo.

La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:
    - copia del certificato di morte;
    - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
    - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
    - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
  - per successione anticipata:
    - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
    - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
    - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).
- b) rinunciare ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

### 3. Fallimento ed altre procedure concorsuali.

L'AdG deve procedere al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini della regione Lazio.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ADA competente.

Il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario intenda sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di autorizzazione all'ADA competente che rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesime o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

## 22. RECESSO/RINUNCIA

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

## 23. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno del FEAMP all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. 763/2014;
- b) un riferimento al FEAMP.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;



## UNIONE EUROPEA

## REPUBBLICA ITALIANA

- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;  
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.

Conformemente a quanto stabilito nell'Allegato V al Reg. n. 508/20014, si informano i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2 dello stesso Reg. n. 508/2014.

### 24. TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalla Regione Lazio per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo.

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

### 25. NORMA RESIDUALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente nonché alle Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Lazio – versione 2, approvate con determinazione n. G13271 del 29 settembre 2017 del Direttore Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca, alle Linee guida sulle spese ammissibili e ad ogni altra disposizione attuativa che sarà adottata da parte dell'Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020 e dal RAdG Regione Lazio.

### 26. ALLEGATI

Sono allegati al presente avviso pubblico:

- Allegato 1 domanda di sostegno – misura: 2.48 - art 48 par. 1 lett. k  
Allegato 2 relazione tecnica per la descrizione del progetto  
Allegato 3 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà congruità dei costi  
Allegato 4 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'elenco delle autorizzazioni  
Allegato 5 dichiarazione valutazione di impatto ambientale (via)  
Allegato 6 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà certificazione antimafia  
Allegato 7 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per opere e modifiche strutturali  
Allegato 8 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà requisiti ai sensi dell'art. 10 par. 1 del Reg. UE 508/2014 e frodi FEP e FEAMP



#### **UNIONE EUROPEA**

#### **REPUBBLICA ITALIANA**

- Allegato 9 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà veridicità elaborati presentati
- Allegato 10 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà scheda di autovalutazione
- Allegato 11 criteri di selezione – misura: 2.48 - art 48 par. 1 lett. k
- Allegato 12 schema di domanda di pagamento anticipo
- Allegato 13 schema di domanda di pagamento acconto/saldo
- Allegato 14 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avvio dei lavori
- Allegato A schema di piano aziendale